



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Sicurezza - Protezione Civile - Contratti n° 215 del 05/11/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Impegno spesa per spese di rimozione e custodia veicoli sottoposti a fermo e/o sequestro

Il Redattore: Lucenti Rosalba

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 38 del 03.04.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21.05.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021;
- il responsabile del procedimento, nella qualità, non ha obbligo di astenersi in quanto non ricorrono ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente atto che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il quarto grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti o di organizzazioni con cui egli, o il coniuge, abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti o di organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, gerente o dirigente. Infine, si precisa che non ricorrono – in relazione al presente procedimento - gravi ragioni di convenienza” (art. 6 L.R. n. 7 del 21 maggio 2019);
- la Polizia Locale durante le attività di Polizia stradale procede al sequestro del veicolo ai sensi dell’art. 213 C.d.S., quando da una violazione amministrativa consegue la sanzione accessoria della confisca;
- nel caso in cui non sia possibile affidarlo in custodia al proprietario, al conducente o ad altro obbligato in solido, il veicolo deve essere depositato presso un custode-acquirente convenzionato, autorizzato dal Prefetto ai sensi del D.P.R. 571/1982, per essere alienato secondo le procedure fissate dalle norme vigenti;
- le spese di custodia conseguenti al sequestro amministrativo sono a carico dell’Amministrazione a cui appartiene l’organo accertatore della violazione al C.d.S. e che si riferiscono al periodo che intercorre dalla data del sequestro alla data definitiva di confisca;
- l’art. 214 bis del D. Lgs.vo 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) prevede che, ai fini del trasferimento della proprietà dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonché dell’alienazione dei veicoli confiscati, a seguito di sequestro amministrativo, il Ministero

dell'Interno e Agenzia del Demanio stipulino apposite convenzioni con i custodi-acquirenti, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infra regionali;

Considerato che:

- la procedura di "alienazione dei veicoli fermati, rimossi o danneggiati e non ritirati dai proprietari" prevista dal D.P.R. n. 189 del 13.02.2001 e dalla circolare applicativa del Ministero dell'Interno n. 300/A/1/34040/101/20/21/4 del 12.07.2001 prevede, tra l'altro, che "fino al momento di avvio della procedura di alienazione, le spese di custodia del veicolo non ritirato dal proprietario, poste a carico dello stesso unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie, devono essere anticipate dall'Amministrazione da cui dipendono gli organi di polizia stradale che hanno proceduto al sequestro, al fermo amministrativo o alla rimozione;
- la circolare prot. n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21.01.2019 avente ad oggetto "Articoli 213, 214, 214-bis e 215-bis Codice della Strada. Nuove procedure per l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo" del Ministero dell'Interno, ha dettato nuove disposizioni in materia;
- il Corpo di Polizia Locale ha avviato, come si evince da relazione di servizio agli atti del Comando, tutta attività necessaria finalizzata ad ottenere il rimborso ai proprietari dei veicoli sequestrati, con esito negativo;

Preso atto che, per l'ambito provinciale di Ragusa,

- per il periodo antecedente all'individuazione del custode-acquirente da parte della Prefettura territorialmente competente trovano attuazione le disposizioni legislative inerenti la figura del custode-acquirente individuato, per la provincia di Ragusa, nella ditta Di Raimondo Orazio, con sede in Modica;
- a seguito delle risultanze della procedura da parte della Prefettura di Ragusa è stato individuato custode – acquirente la ditta Egema s.r.l. con sede in Ragusa;

Considerato che la spesa che l'amministrazione è tenuta ad anticipare, non comporta alcuna discrezionalità relativamente ai tempi di riscossione, perché legati ai tempi delle procedure di competenza della Prefettura, al beneficiario ed alle tariffe;

Letta la relazione prot. n. 195 /PM del 25/10/2019 del comm.rio. Marino Cosimo dell'U.O. Ced con la quale comunica che la ditta Di Raimondo Orazio, con sede a Modica -SS.115 v.nt n.4, ha presentato una richiesta di liquidazione di € 12.425,15 per spese di recupero e custodia di n. 5 veicoli sottoposti a fermo e/o sequestro amministrativo disposto da personale di questo Comando, quale sanzione accessoria di violazioni accertate al codice della Strada ed affidati al richiedente in qualità di custode giudiziario;

Vista la nota prot. n. 196/seg. Del 26/10/2019 con cui la ditta EGEMA s.r.l., con sede in Ragusa, ha richiesto la liquidazione delle spese di recupero e custodia dei veicoli sequestrati e affidati alla stessa in qualità di custode acquirente dal 04/12/2018, e ha trasmesso i relativi decreti prefettizi di confisca, agli atti di questo settore, per un importo pari ad € 3.109,94;

Ritenuto necessario precedere ad impegnare la spesa di € 15.535,09 per la liquidazione delle spese di recupero e custodia meglio sopra specificate;

Dato atto che trattasi di spesa obbligatoria per legge, il cui mancato pagamento comporta gravi e certi danni per l'Ente da ricollegare alla successiva procedura esecutiva ai sensi dell'art. 163 c.5 lett.b);

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Accertata la propria competenza;

DETERMINA

Di approvare le premesse del presente atto che sebbene non materialmente trascritte fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e conseguentemente:

1. di impegnare complessivamente la spesa di € 15.535,09 IVA inclusa, per il pagamento dei costi di recupero e custodia di cui al punto 1), al cap. n.1451, cod. bil.missione 03, programma 01, titolo 1, macroaggregato 03, livello 02, 4° livello 99, 5° livello 999, del P.E.G. 2019, scad. 31/12/2019;

- di dare atto che:

- trattasi di spesa obbligatoria per legge, il cui mancato pagamento comporta gravi e certi danni per l'Ente da ricollegare alla successiva procedura esecutiva ai sensi dell'art. 163 c.5 lett.b);

- il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
- il responsabile del procedimento è il comm.rio Cosimo Marino ed il responsabile del servizio è il comm.rio capo Rosalba Lucenti;

Ragusa, 05/11/2019

Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale